

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 33

Adunanza 31 luglio 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CANDIA CANAVESE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERA C.C. N. 20/2001 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 830 - 162040/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Candia Canavese:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 97 - 36910 del 10/04/1990 e di Variante Generale, approvata con deliberazione G.R. n. 11-26511 del 25/01/1999;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 53 del 03.12.99, una variante parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 20 del 28/05/2001, una nuova variante non strutturale al P.R.G.C., ai sensi del citato settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 25/06/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 20/2001 di adozione e dai relativi elaborati tecnici allegati;

Rilevato che gli interventi proposti con la variante in esame riguardano:

- l'estensione della zona denominata "*Aree residenziali dei centri frazionali e dei nuclei rurali*", con inclusione di una nuova particella di terreno;
- l'ampliamento di strutture turistiche ricettive ricadenti nella fascia di rispetto lacustre;
- la nuova edificazione di azienda vinicola in area di salvaguardia ambientale;
- l'assoggettamento a concessione edilizia convenzionata (art. 49 - comma 5 - L.R. n. 56/77), anziché alla formazione di strumento urbanistico esecutivo o piano di recupero, per gli interventi che contemplino la ristrutturazione edilizia complessa, ampliamenti superiori al 20%, demolizioni e ricostruzioni, ricadenti in ambiti del centro storico non individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 56/77;
- la precisazione delle distanze dai confini per l'edificazione di bassi fabbricati;
- la deduzione volumetrica dei locali interrati su tre lati;

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia si esprime circa la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 26/06/2001, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Candia Canavese, adottato con deliberazione del C.C. n. 20 del 28/05/2001:

a) considerato che il settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77/ e s.m.i. rinvia alla responsabilità esclusiva del Comune di valutare se siano rispettati i contenuti previsti per le varianti parziali, si suggerisce di esaminare in maniera approfondita se le modificazioni al vigente P.R.G., proposte con la presente variante, rispettino i disposti di legge. Ciò, in

considerazione del fatto che l'estensione della zona denominata "*Aree residenziali dei centri frazionali e dei nuclei rurali*", regolamentata dalla sottocategoria 7.5 dell'art. 7 "INTERVENTI E DESTINAZIONI D'USO AMMESSI NELLE AREE RESIDENZIALI" delle Norme di Attuazione del P.R.G.C., con inclusione di una nuova particella di terreno per la quale sono applicabili indici di edificabilità fondiaria (1,00 mc/mq.) "*più 'vantaggiosi' rispetto a quelli delle aree agricole normali* (cfr. Relazione illustrativa)", non soggiacendo neppure alle disposizioni di cui all'art. 25, comma 7 e seguenti della L.R. n. 56/77, costituisce incremento della capacità insediativa del P.R.G.C.; si ricorda che incrementi, anche marginali, della capacità insediativa sono ammessi, con la procedura delle "Varianti Parziali", solo nel caso in cui venga documentato il completo esaurimento della capacità insediativa del vigente P.R.G.C.; in alternativa il comune può compensare l'incremento di volumetria prospettata con una equivalente riduzione di quantità edificabile in altra area del P.R.G.C.;

b) a proposito della struttura bar esistente sull'area prossima al Parco, sottoposta al vincolo del d.lgs n. 490/99, identificata nella variante in oggetto con un'asterisco, si segnala che la sua destinazione d'uso non è coerente con la classificazione del sito come "Aree per servizi ed impianti di interesse generale", non essendo annoverabile tra le destinazioni proprie dell'art. 21 o 22 della L.R. n. 56/77, e neppure riconducibile a quelle ammesse dall'art. 6 delle N.d.A. del vigente P.R.G.C.; si suggerisce all'Amministrazione Comunale di riclassificare l'area;

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Candia Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso